



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Risorse Umane Affari Generali e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 05.12.2022

Atto n° 2983

Oggetto: Liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. Ex dipendente _____, " _____", Cat. " _____", pos.ec. " _____"

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 01.12.2022

Il Dirigente
F.TO LA MALFA

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.709,92 è imputata al CAP. 235 IMP. 1476/22
€. 644,96 CAP. 235/10 IMP. 1477/22; €. 2230,34 CAP. 235/30 IMP. 1478/22

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 05.12.2022

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

Il Dirigente

Premesso che:

- ✓ in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1477 del 31/07/2020 la dipendente _____, " _____", Cat. " _____", pos. ec. " _____", in servizio presso la direzione " _____", è stata collocata a riposo per "raggiunti limiti di età" a decorrere dal 01/12/2020;
- ✓ la suddetta dipendente con istanza acquisita agli atti in data 21/11/2022 al n.3934, ha chiesto la monetizzazione di complessivi giorni 66 (di cui n.1 festività soppressa) di ferie maturate e non godute, in quanto assente dal servizio dal 28/08/2020 al 30/11/2020 per motivi di salute;

Visto il fascicolo personale della suddetta ex dipendente dal quale risultano i seguenti giorni di congedo ordinario maturato e non goduto:

- giorni 11 relativi all'anno 2018;
- giorni 28 relativi all'anno 2019;
- giorni 26 (di cui n. 1 festività soppressa) relativi all'anno 2020;

Visto l'art.5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che testualmente recita : *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. **La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.***

*Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. **La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.** Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 che all'art. 38 co.11 testualmente recita: *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”;*

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 8 ottobre 2012 n.0040033 in merito al “Decreto legge n. 95 del 2012 - art.5, co.8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute - precisa che: *“non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità...”*

Vista la deliberazione n. 98/19 con la quale i magistrati contabili del Molise, richiamando la disciplina dell'art. 28 co. 11 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 ora trasfuso nell'art.38 co.11 del CCNL 16/11/2022, hanno ritenuto precisare che le ferie maturate e non godute sono monetizzabili soltanto all'atto di cessazione del rapporto lavorativo nei limiti delle vigenti norme di legge, ex D.L. 95/12, specificando che il divieto di monetizzazione imposto dall'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 non troverebbe applicazione nel caso in cui la mancata fruizione non sia dipesa da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili, in alcun modo, né al datore di lavoro, né al lavoratore;

Visti i pareri del MEF –Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot.77389 del 14/09/2012 e prot.94806 del 09/11/2012 e del Dip. Funzione Pubblica prot.32937 del 06/08/2012 e prot.40033 del 08/10/2012, che confermano gli assunti secondo i quali all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni;

Vista, altresì, la dichiarazione congiunta n.1 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, con la quale in relazione alla disciplina contrattuale di cui all'art. 28, co.11, chiarisce che all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di malattia, ecc;

Ritenuto alla luce di quanto sopra che nel nostro caso sussiste la circostanza secondo cui la mancata fruizione delle ferie da parte dell'ex dipendente, è dovuta alla prolungata malattia e, pertanto,

l'Amministrazione riconosce alla stessa una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute relativi all'anno 2020;

Considerato che in merito alle ferie maturate e non godute dalla suddetta ex dipendente nell'anno 2018 e nell'anno 2019, pari a complessivi giorni 39, non si procederà alla monetizzazione, in quanto, da verifica del fascicolo personale dell'ex dipendente non risulta documentazione attestante la mancata concessione delle ferie "per esigenze di servizio" da parte dei dirigenti pro tempore della direzione " _____";

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nell'anno 2020 dall'ex dipendente pari a giorni 26 (di cui n.1 festività soppressa) in quanto la mancata fruizione è stata impedita dalla prolungata malattia;

Visto il prospetto contabile redatto dall'ufficio "Gestione Economica e Contabile del Personale" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince che la somma complessiva comprensiva di oneri riflessi ed Irap per la liquidazione di cui trattasi ammonta ad **€. 3.585,22** comprensiva di oneri riflessi ed Irap;

Dato atto pertanto, che:

- la mancata fruizione delle suddette ferie nei termini sopra precisati non è imputabile in alcun modo ad una precisa volontà della stessa, ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo come appunto il protrarsi della malattia;
- l'indennità sostitutiva corrispondente a giorni 26 (di cui n.1 festività soppressa) anno 2020 per ferie maturate e non godute ammonta ad €. 2.709,92 oltre ad €.644,96 per oneri riflessi e ad €.230,34 per Irap per una spesa complessiva di **€. 3.585,22**;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di:

- impegnare la superiore somma complessiva di **€. 3.585,22** che trova copertura finanziaria nei capitoli del corrente bilancio 2022 meglio descritti nel superiore prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate corrispondente a complessivi giorni 26 (di cui n.1 festività soppressa) anno 2020, e non godute dalla suddetta ex dipendente;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Prendere atto dell'istanza prot. n. 3934/RU del 21/11/2022, con la quale la dipendente _____, collocata a riposo a decorrere dal 01/12/2020, ha chiesto la monetizzazione di complessivi giorni 66 (di cui n.1 festività soppressa) di ferie maturate e non godute negli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Dare atto che in merito alle ferie maturate e non godute dalla suddetta ex dipendente nell'anno 2018 e nell'anno 2019, pari a complessivi giorni 39, non si procederà alla monetizzazione, in quanto, nel fascicolo personale dell'ex dipendente non risulta documentazione attestante la mancata concessione delle ferie "per esigenze di servizio" da parte dei dirigenti pro tempore della direzione " _____".
3. Dare atto che la suddetta ex dipendente nell'anno 2020 a seguito della prolungata malattia non ha potuto fruire delle ferie maturate e non godute pari a complessivi giorni 26 (di cui n. 1 festività soppressa).

4. Impegnare la spesa ammontante a complessivi **€. 3.585,22** comprensiva di oneri riflessi ed Irap - necessaria per la liquidazione dell'indennità sostitutiva relativa a giorni 26 (di cui n.1 festività soppressa) di ferie maturate nell'anno 2020 e non godute dall'ex dipendente a causa della prolungata malattia - che trova imputazione nei pertinenti capitoli meglio descritti nel prospetto contabile redatto dal competente ufficio "*Gestione economica e contabile del personale*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Prelevare la superiore somma dal corrente bilancio 2022 da imputare nei seguenti capitoli:
 - per emolumenti €. 2.709,92 al cap. 235;
 - per oneri riflessi CPDEL €. 644,96, al cap. 235/10;
 - per IRAP €. 230,34, al cap. 235/30.
6. Corrispondere all'ex dipendente _____ la relativa somma spettante a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative all'anno 2020 pari a complessivi giorni 26 + n.1 festività soppressa per complessivi **€. 3.585,22**.
7. Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio "*Gestione economica e contabile del personale*" al fine di corrispondere quanto dovuto alla ex dipendente, oltre a procedere ai versamenti alle casse previdenziali e all'Erario, con la prima mensilità utile.

L'Istruttore Amm.vo
f.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

Il Dirigente
f.to Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 06.12.2022 al 20.12.2022 e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO